



Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, è stato pubblicato il **decreto legge 24 dicembre 2021 n.221**, che **ha prorogato lo stato di emergenza pandemica sino al 31 marzo 2022**, e ha introdotto **ulteriori restrizioni per l'accesso ad una serie di servizi ed attività, in particolare per i non vaccinati**, anche rispetto a quelle già introdotte con il decreto legge 26 novembre 2021, n.172.

Il 30 dicembre scorso, nella Gazzetta Ufficiale n. 309, è stato pubblicato il **decreto legge 30 dicembre 2021, n.229**, che apporta ulteriori modifiche alla suddetta normativa.

**In particolare, di grande impatto per l'associazionismo sportivo, il green pass rafforzato (vedi più avanti per la sua definizione) è obbligatorio anche per le attività sportive all'aperto se si tratta di piscine, centri natatori, sport di squadra, sport di contatto.**

Se prima si poteva giocare a calcio, a calcetto, a pallacanestro etc senza il possesso di alcun green pass, purché lo si facesse all'aperto, e non si usassero gli spogliatoi, adesso è obbligatorio il green pass rafforzato per qualunque attività sportiva di squadra e qualunque sport di contatto.

Stando al tenore letterale delle nuove norme, **all'aperto si può continuare a fare attività sportiva individuale, che non sia considerata sport di squadra o di contatto** (ad esempio il tennis, il paddle, i corsi sportivi),

Sono cambiate anche le disposizioni rispetto alla quarantena precauzionale a seguito di contatto con positivo per coloro che hanno fatto la terza dose di vaccino, o hanno fatto la seconda dose in una data antecedente 120 giorni al contatto, o sono guariti dal COVID in una data antecedente 120 giorni al contatto.

In precedenza, con ordinanza n.66 del 28 dicembre 2022, la Regione Toscana aveva dettato nuove prescrizioni in merito a tracciamento, contatti stretti etc,

Le FAQ diffuse nei giorni successivi hanno poi chiarito due questioni molto importanti per le nostre associazioni sportive: quella della somministrazione presso gli impianti sportivi e quella dei dipendenti e o volontari che prestano la loro attività per l'Associazione.

**Per quanto riguarda il divieto di somministrare alimenti e bevande, esso vale solo per le attività sportive al chiuso e se il consumo di alimenti e bevande viene effettuato negli stessi ambienti dove si sta svolgendo la prestazione sportiva.**

**Per quanto riguarda i dipendenti e i volontari, parrebbe essere sufficiente anche il green pass ottenuto tramite tampone, sia per le attività al chiuso sia per quelle all'aperto. Ci torneremo sopra, anche perché, sino almeno al 9 gennaio, è sufficiente il solo tampone.**

Con queste note, proviamo a fare una sintesi delle novità introdotte, avvertendo **che sono stati eliminati i paragrafi non più attuali ed è stato evidenziato in giallo il nuovo testo. In giallo è stato evidenziato anche il testo di misure che pur già in vigore non erano state esaminate nei precedenti aggiornamenti.**

## Che cosa è la certificazione verde (green pass e green pass rafforzato).

Ci sono diverse tipologie di certificazione verde. Il **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n.172 **definisce come certificazioni verdi COVID-19:** *“le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;”(art.9)*

Il comma 2 dello stesso articolo elenca le condizioni attestate da tali certificazioni:

**“Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:**

- a)avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, **al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;**
- b)avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c)effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
- c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del **ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.**

Quando si parla di **green pass rafforzato** ci si riferisce alle certificazioni di cui alle lettere a, b e c bis dell'articolo 9 comma 2.

I test antigenici rapidi e molecolari, i cosiddetti tamponi, non sono riconducibili a tale definizione, e quindi quando si parla di **green pass rafforzato** non ci si riferisce ai tamponi.

La terza dose di vaccinazione non è al momento obbligatoria per il rilascio del **green pass rafforzato**

### **Durata della validità del green pass rafforzato**

**E' stata portata a sei mesi.**

### Possesso della certificazione verde. Quando e per chi è obbligatoria

Il **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, così come modificato dal decreto legge 216 novembre 2021, n.172 e dal decreto legge **24 dicembre 2021 n.221**, elenca (art. 9bis) **una serie di servizi e attività per il cui accesso è obbligatorio, il possesso di una delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9.** I decreti legge 221/2021 e 229/2021 hanno dettato inoltre ulteriori prescrizioni.

**Le disposizioni che seguono non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per quanto di interesse delle nostre affiliate, si segnala quanto segue:

- **Nei circoli con somministrazione di alimenti e bevande**, al chiuso, per il consumo, al banco e/ o al tavolo, **dal 25 dicembre 2021 sino al 9 gennaio 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato. Dal 10 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2022 il green pass rafforzato è obbligatorio anche per il consumo, al banco e/ o al tavolo all'aperto;**
- **dal 25 dicembre 2021 sino al 31 gennaio 2022** sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati, i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti e sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

- per l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato;
- nelle palestre, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato per le attività al chiuso; (secondo le faq del Dipartimento Sport "Con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.)
- nelle piscine, nei centri natatori, negli sport di squadra e di contatto, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato per le attività sia al chiuso sia all'aperto;
- negli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato
- nei centri culturali, centri sociali e ricreativi, sia per le attività al chiuso sia per le attività all'aperto, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato (con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività);
- per partecipare, in qualità di spettatori, ad eventi e manifestazioni sportive, sia al chiuso sia all'aperto, dal 25 dicembre 2021 e sino al 9 gennaio 2022 oltre al possesso della certificazione verde, non basta una semplice mascherina: è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Dal 10 gennaio 2022, sino al 31 marzo 2022, oltre alla mascherina di tipo FFP2 è obbligatorio il green pass rafforzato;
- la capienza degli impianti sportivi è ridotta al 50% per le attività all'aperto e al 35% per le attività al chiuso rispetto a quella massima autorizzata;
- dal 25 dicembre 2021 e sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio indossare la mascherina (i dispositivi di protezione delle vie respiratorie) anche all'aperto;
- se presso l'impianto sportivo c'è un esercizio di somministrazione, e la somministrazione viene effettuata negli stessi ambienti dove si svolge l'attività sportiva, dal 25 dicembre 2021 e sino al 31 marzo 2022 è vietato il consumo, al chiuso, di alimenti e bevande;
- per gli sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché per l'accesso a spazi adibiti a spogliatoi e docce, dal 10 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. art. 8, che modifica l'articolo 9 bis del DL 52/2021).
- dal 10 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato per partecipare a sagre, convegni e congressi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi del decreto legge 33/2020;
- dal 10 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- 

#### Quarantena precauzionale

La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Essi devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare se compaiono sintomi, e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La circolare 30 dicembre 2021 del Ministero della Sanità elenca chiaramente e dettagliatamente tutte le casistiche. Merita pertanto riportarle per intero:

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

per i **Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)** con positivi:

1) **Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:** la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) **Soggetti asintomatici che:** - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19

per i **Contatti a BASSO RISCHIO** con positivi (ad esempio, presenza nella stessa stanza indossando la mascherina per un periodo inferiore a 15 minuti) **non è necessaria la quarantena** ma dovranno essere osservate le normali norme igienico sanitarie. Se non è stata usata la mascherina, si dovrà sottostare a sorveglianza passiva.

**ORDINANZA 66 DEL 28 DICEMBRE 2022 REGIONE TOSCANA**

- dal 29.12.2021, il **test antigenico rapido positivo** è sufficiente a definire il caso confermato COVID 19 e a porre il soggetto in isolamento contumaciale, senza effettuare la conferma con test molecolare T0;